

- acceleratore di ioni TANDEM;
- Ciclotrone superconduttivo (interamente progettato e costruito dallo INFN, in grado di accelerare ioni pesanti fino a 100 MeV/nucleone).
- 4) - Laboratori Nazionali del Gran Sasso, la cui costruzione è iniziata nel 1982, agibili dal 1988.

Nei laboratori sotterranei si svolgono la maggior parte delle ricerche e gli apparati sono costruiti per i relativi esperimenti, fra i quali i più importanti sono:

- esperimento GALLEX (Gallium Experiment) che contribuisce alla soluzione del problema dei neutrini solari perchè è in grado di rilevare i neutrini emessi nella reazione di fusione tra due protoni; la reazione base per la produzione di energia solare.

L'apparato comprende un grande serbatoio speciale contenente 30 tonnellate di gallio (pari alla produzione annua mondiale di questo metallo). I neutrini solari possono dar luogo alla trasformazione di gallio in germanio.

Tecniche speciali radio-chimiche consentono di estrarre i pochi atomi di germanio prodotti e di contarli in modo da risalire al valore del flusso dei neutrini solari.

- Esperimento BOREX (Boron Experiment);
iniziato nel 1988, fa uso del boro (anzichè del gallio) come elemento sensibile. A differenza di GALLEX la rilevazione degli eventi prodotti è basata su metodi elettronici;

- Esperimento MACRO (Monopole, Astrophysics and Cosmic Rays Observatory);

l'esperimento è progettato (mediante un apparato di grande superficie) per la ricerca di monopoli magnetici pesanti, o comunque di particelle penetranti e pesanti, e per l'astronomia di sorgenti cosmiche che emettono particelle neutre (gamma, neutrini, ecc.) di altissima energia;

- Esperimento LVD (Large Volume Detector);

è costituito da circa 1600 rilevatori a scintillatore liquido per una massa totale di oltre 1800 tonnellate e da strati di tubi a streamer per individuare la direzione delle particelle cariche. L'apparato ha come obiettivo generale l'astrofisica neutrinica, ma è in grado di rilevare i neutrini emessi in ogni eventuale collasso stellare nella nostra galassia, di misurarne l'energia e l'istante di emissione, in

modo da poterlo confrontare con osservazioni ottiche e con eventuali segnali di onde gravitazionali;

Esperimento ICARUS (Imaging Cosmic Adn Rare Underground Signals);

è un progetto per lo sviluppo di un rivelatore basato sulla tecnica dell'imaging elettronico ad argon liquido.

Una prima fase comprende la realizzazione di un rivelatore di circa 300 tonnellate di argon liquido, per lo studio dei neutrini solari in tempo reale, complementare a quello svolto da GALLEX. Nella seconda fase è prevista la messa a punto di un rivelatore di alcune migliaia di tonnellate di argon liquido.

- Esperimento EAS - TOP (Extensive Air Showers);

E' un sistema di rivelatori installato a Campo Imperatore, a 2000 metri (e quindi non nei laboratori sotterranei) ed è dedicato allo studio degli sciami di particelle prodotte dalla interazione di raggi cosmici primari di grandissima energia con gli atomi presenti nell'alta atmosfera, per l'acquisizione di dati di notevole interesse per la conoscenza della composizione dei raggi cosmici primari e per l'individuazione di eventuali sorgenti stellari localizzate, integrando le informazioni ottenibili negli apparati sotterranei.

- Antenna criogenica;

per la ricerca sulle onde gravitazionali è installata al Gran Sasso un'antenna criogenica costituita da un cilindro di alluminio di 2.400 Kg. raffreddato a 0.1 K.

Contributi italiani al CERN di Ginevra

A Ginevra c'è il Centro Europeo di Ricerche Nucleari cui partecipa attualmente l'Istituto, più particolare, in passato per il progetto LEP, e successivamente per il progetto LHC.

Lo Stato italiano per effetto della Legge 9 marzo 1955 n. 310 e della Legge 13 maggio 1965 n. 494 contribuisce annualmente alle attività del CERN.

4. - Il personale

- La normativa

Il trattamento giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla seguenti disposizioni:

Legge 20 marzo 1975 n. 70: Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e rapporto di lavoro del personale dipendente, e allegate tabelle;

D.P.R. 26 maggio 1976 n. 411: Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975 n. 70;

D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509: approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975 n. 70;

D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696:

Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione e la contabilità delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975 n. 70;

D.P.R. 25 giugno 1983 n. 346: Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975 n. 20;

Decreto del Ministro della P.I. 18 maggio 1987: Regolamento del personale dell'INFN;

➤ D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285: Approvazione delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 18 del D.P.R. 25.6.1983 n. 346 in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975 n. 70;

Legge 29 dicembre 1988 n. 554: Disposizioni in materia di pubblico impiego (art. 7);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989 n. 127: riguardante rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego (attuazione dell'art. 7 della legge n. 554/1988).

Legge 29 aprile 1988 n. 143: Autorizzazione al C.N.R. a all'INFN per la stipulazione di contratti con esperti di altra qualificazione tecnico-scientifica;

D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171: Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988 - 1990 concernenti il

personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9.3.1989 n. 168.

- l'organico

In base all'assetto determinato dal D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 il Consiglio direttivo dell'Istituto con deliberazione in data 24 aprile 1992 n. 4168 dispose la distribuzione della dotazione organica complessiva dell'INFN tra le strutture operative dell'Istituto.

Con deliberazione in data 27 novembre 1992 n. 4283 fu provveduto ad annullare e sostituire la tabella A allegata alla deliberazione n. 4168, ed infine con deliberazione del 25 novembre 1994, regolarmente trasmessa al Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stata aggiornata la distribuzione per strutture operative della dotazione organica per un totale di 1.920 unità; così come emerge dalle tabelle che seguono:

Unità Operativa	Dirig. General	Dirig. I fascia	Dirig.	Dir. Ric. Pr. Ric. Ricerca	Dir. Tec. Pr. Tec. Tecnol.	Collab. Tec. E .	Operat. Tecnico	Ausil. Tecnico	Funzion. Amm.ne	Collab. Amm.ne	Operat. Amm.ne	Totale
Sezione di Torino	0	0	0	33	10	33	4	0	3	5	0	88
Sezione di Milano	0	0	0	38	15	45	3	1	2	10	0	114
Sezione di Padova	0	0	0	36	15	49	7	0	5	7	0	119
Sezione di Genova	0	0	0	25	10	39	4	0	4	4	0	86
Sezione di Bologna	0	0	0	49	10	52	7	0	6	5	0	129
Sezione di Pisa	0	0	0	43	11	23	7	1	2	6	1	94
Sezione di Roma	0	0	0	40	10	52	16	0	8	8	1	135
Sezione di Napoli	0	0	0	26	4	24	6	0	2	5	0	67
Sezione di Catania	0	0	0	19	3	16	7	0	2	6	0	53
Sezione di Trieste	0	0	0	17	4	20	10	0	2	3	2	58
Sezione di Firenze	0	0	0	26	6	15	4	0	0	6	0	57
Sezione di Sanità	0	0	0	14	3	3	0	0	1	2	0	23
Sezione di Bari	0	0	0	26	4	23	7	0	1	6	1	68
Centro Nazionale Analisi Fotogrammi	0	0	0	0	8	6	0	0	0	1	0	15
Laboratori Nazionali di Legnaro	0	0	0	22	21	51	10	0	6	5	1	116
Sezione di Pavia	0	0	0	18	6	7	4	0	1	3	0	39
Amministrazione Centrale	2	3	6	0	7	4	2	3	28	35	2	92
Laboratori Nazionali del Gran Sasso	0	0	0	5	8	14	10	2	1	8	2	50
Laboratorio Nazionale del Sud	0	0	0	17	6	38	25	1	3	6	3	99
Laboratori Nazionali di Frascati	0	0	0	91	46	109	61	1	13	25	0	346
Sezione di Cagliari	0	0	0	5	1	3	0	0	1	2	0	12
Sezione di Ferrara	0	0	0	6	2	4	0	0	0	2	0	14
Sezione di Lecce	0	0	0	4	1	3	1	0	0	2	0	11
Sezione di Perugia	0	0	0	8	0	3	1	0	0	2	0	14
Sezione di Roma II	0	0	0	8	1	7	0	0	1	4	0	21
Totali	2	3	6	576	212	643	196	9	92	168	13	1920

	dotazione organica	(al 31.12.1994) posti coperti	posti da coprire
dirigente generale	2	2	0
dirigente prima fascia	3	0	3
dirigente	6	3	3
dirigente di ricerca	63	60	3
primo ricercatore	173	130	43
ricercatore	340	287	52
dirigente tecnologo	21	15	6
primo tecnologo	42	21	21
tecnologo	149	139	11
collaboratore tecnico enti di ricerca	643	549	93
operatore tecnico	196	168	28
ausiliario tecnico	9	10	- 1
funzionario di amministrazione	92	80	12
collaboratore di amministrazione	168	153	15
operatore di amministrazione	13	12	1
totale generale	1.920	1.629	290

Nel corso del 1995 si sono verificati i seguenti movimenti del personale: n. 47 assunzioni in ruolo; n. 35 cessazione dal rapporto di ruolo.

La consistenza numerica del personale a contratto ex art. 36 legge n. 70/1975, è stata la seguente: al 1° gennaio '95 n. 145 unità; al 31 dicembre '95 n. 173 unità.

Nel corso del 1995 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale: assunzioni n. 82 unità; cessazioni n. 54 unità.

- la provvista del personale e le assunzioni per l'attività scientifica, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica alle attività scientifiche.

Le norme che regolano l'assunzione presso l'Ente possono riassumersi come di seguito:

- art. 5 legge 20.3.1975 n. 70

(assunzioni mediante pubblici concorsi);

- art. 6 della legge 20 marzo 1975 n. 70

(personale straordinario) (contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di non oltre 90 giorni per anno solare);

- art. 7 - 6° comma legge 29 dicembre 1988 n. 554

(rapporti di lavoro a tempo parziale) e D.P.C.M. 30.3.1989 n. 127 (rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni);

prove selettive per titoli e appositi quiz a risposta multipla per enti pubblici e Comuni oltre 100.000;

- art. 4/bis punto 5 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 236

che prevede la possibilità per gli enti pubblici che utilizzano personale straordinario con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29.12.1988 n. 554, di prorogare i rapporti stessi in atto all'entrata in vigore del decreto legge medesimo fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi di cui ai punti 2) e 3) dello stesso art. 4/bis, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (19.7.1994). Facoltà prevista dal punto 5) del citato art. 4/bis del decreto-legge 148/93.

La legge 20 marzo 1975 n. 70, pur contenendo vari rinvii al testo unico degli Impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10.1.1957 n. 3) non ha una norma generale di rinvio.

Fino alla entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che con l'art. 3 n. 20 ha vietato la possibilità di "concorsi riservati" ed ha disposto che le amministrazioni pubbliche devono assumere il personale mediante "concorsi pubblici aperti a tutti", le varie norme di assunzione temporanea favorivano la

partecipazione ai concorsi riservati e quindi la stabilizzazione del rapporto di impiego secondo le norme del citato t.u. n. 3/1957.

Indipendentemente da tali situazione l'art. 36 della legge n. 70 del 1975 (personale a contratto degli enti di ricerca) ha disposto che per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare; l'Istituto nazionale di fisica nucleare, hanno la facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Nel 1993 (Consiglio direttivo del 24.9.1993; c.d. 23.10.1993 c.d. 26.11.1993; c.d. 22.12.1993 dal 24.9.93 sono stati assunti n. 28 ricercatori per l'art. 36 con impegno di spesa annua di lire 959.256.836.

Nel 1994 (c.d. 28.1.1994; 23.2.1994; c.d. 25.3.1994; 29.4.1994; 3.6.1994; 1.7.1994; 22.7.1994; 28.10.1994; 25.11.1994) sono stati assunti n. 106 ricercatori, con impegno di spesa annua totale per lire 3.050.443.164. Nel 1995 sono stati assunti n. 143 ricercatori per l'art. 36 con impegno di spesa annuo di lire 3.513.364.484. (c.d. 27.1.1995; 24.2.1995; 31.3.1995; 28.4.1995; 2.6.1995; 30.6.1995; 21.7.1995; 27.9.1995; 27.10.1995; 30.11.1995).

Con legge 29 aprile 1988 n. 143 art. 1 n. 1 è stato disposto: "Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio Nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975 n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il C.N.R. e dieci per l'INFN, nonché sui risultati tecnici-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia".

L'ultimo contratto stipulato dall'INFN è stato quello autorizzato dal Consiglio direttivo nella seduta del 29.10.1993 con un docente dell'Università di Yale (proposto dal Direttore dei laboratori di Legnaro), per la durata di sei mesi a far data dal 1 gennaio 1994 e per la spesa di lire 37.038.000 lorde.

Con nota n. 170073 div. 10 in data 20 luglio 1994 il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, in risposta a un quesito posto dall'INFN e in relazione alla interpretazione dei commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24.12.1993 n. 537 concernenti il divieto per la Pubblica Amministrazione di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, ha espresso il conclusivo parere.... "che le disposizioni vigenti che consentono alle pubbliche amministrazioni di stabilire rapporti di lavoro autonomo rivestono carattere di settorialità (e non già di specialità) tenuto conto dell'eccezionalità dei rapporti di lavoro a termine, autonomo e a tempo determinato, rispetto alla normale tipologia di costituzione del rapporto d'impiego.

Nel caso di specie, poi, la legge n. 143/88 si limita a fornire una mera autorizzazione a stipulare contratti di lavoro autonomo entro prefissati contingenti e, pertanto, non sembrano sussistere validi motivi per la sua salvaguardia".

Dopo detto parere, l'INFN non ha più stipulato alcun contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del cod. civ. nei limiti dei dieci contratti autorizzati dalla stessa legge per l'INFN.

Detta interpretazione, in aggiunta alla sopravvenuta normativa della legge n. 537/1993 in materia di assunzioni, ha provocato qualche disfunzione nel settore. Si osserva che la Legge 537/1993 è stata superata dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 che pur riducendo del 20% il numero massimo dei

contratti stipulabili nell'anno, ha sancito implicitamente la piena applicabilità delle norme.

Si specifica in allegato l'elenco dei contratti stipulati ex Legge 143/1988 dal 1989 al 1995.

In base alla tabella allegata gli incarichi di ricerca assommano, con riferimento al dicembre 1995, a n. 3230, variamente distribuiti tra le diverse sedi e i diversi gruppi di ricerca.

- Indennità

In base alle osservazioni mosse dal Ministro dell'Università a seguito della relazione della Corte dei conti, per gli esercizi 1984 - 1985 (det. 1885 del 7/10/1986), l'Istituto ha provveduto al recupero della somma di lire 112.123.800 illegittimamente corrisposta ai dipendenti, (lettera pres. 2/6/1994 al MURST), a titolo di indennità di sede disagiata. Tale indennità viene a comporre il Fondo per il miglioramento dell'efficienza di cui agli art. 15 e 16 del DPR n. 171/91, indicato in bilancio al cap. 102.220 assieme al:

- a) - lavoro straordinario
- b) - indennità di incentivazione e funzionalità
- c) - compensi incentivanti la produttività
- d) - indennità per lavoro in turni
- e) - indennità di rischio disagi particolarmente rilevanti
- f) - indennità per uso attrezzature informatiche
- g) - indennità maneggio valori
- h) - indennità di reperibilità
- i) - indennità per interventi urgenti
- l) - indennità di responsabilità
- m) - indennità di sede disagiata (delibera n. 3069 del 27/11/1987)

- Fondo integrativo di previdenza - Polizza INA

L'art. 39 della legge 11 aprile 1955 n. 379 e l'art. 10 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 concessero agli Enti parastatali la facoltà di iscrivere il personale alla Cassa per le Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.). L'art. 16 della legge 26 luglio 1965 n. 965 fissò al 30 novembre 1965 il termine ultimo concesso agli Enti pubblici per richiedere l'iscrizione del personale alla CPDEL.

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N. con delibera n. 102 del 21 gennaio 1963 deliberò il trattamento integrativo di previdenza presso l'I.N.A. per una parte del personale, estendendolo poi al restante personale con la Delibera n. 103 del 15 marzo 1963.

Nel luglio del 1963 venne stipulato tra l'I.N.F.N. e l'I.N.A. un contratto di assicurazione la cui polizza prevedeva il versamento di un premio annuo pari al 12% della retribuzione complessiva annua lorda, diviso nel seguente modo:

- a) il 9,50% a carico dell'I.N.F.N.
- b) 2,50% a carico del dipendente.

Il Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. con Delibera n. 234 del 6 febbraio 1969, approvata dai Ministeri vigilanti (Ministero della P.I. prot. n. 1274 del 13.10.1970) equiparò il trattamento previdenziale del personale dell'I.N.F.N. a quello del C.N.E.N. aumentando il contributo dell'Istituto al 20% e lasciando al 2,50% quello del dipendente.

La legge 15 dicembre 1971 n. 1240 statuí che l'I.N.F.N. fino ad allora disciplinato dal Decreto del Ministero della P.I. 26 luglio 1967, diventasse un "ente di diritto pubblico con bilancio autonomo".

Nel febbraio del 1973 fu concordato la 1^a appendice alla polizza base del 1963, con l'introduzione del "premio in temporanea" per invalidità permanente o totale o per morte del dipendente con figli minori a carico. Inoltre venivano modificate prestazioni e tassi di interesse sui prestiti.

Il Consiglio Direttivo dell'INFN con Delibera n.451 dell'11.4.1974, approvata dai Ministeri vigilanti (Ministero della P.I: prot. n. 72 del 2.4.1975) estese il trattamento previdenziale anche al personale ricercatore. La delibera fu approvata dal Ministero P.I. - nota n. 79 del 2.4.1975 e Min. Tesoro, Industria e Commercio.

Con la legge 20 marzo 1975 n. 70, art. 14 secondo comma, venne precluso al personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, l'accesso al trattamento previdenziale complementare esistente presso l'INFN.

Con Deliberazione n. 1447 dell'11 marzo 1983 il Consiglio direttivo dell'INFN dichiarò la iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. di tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della delibera stessa da parte del Ministero della P.I., del Ministero dell'industria, del Ministero della ricerca scientifica di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - Delibera non approvata.

Nel novembre del 1988 venne stipulata la 2^a appendice alla polizza base del 1963, con modifica del tasso di capitalizzazione della polizza e riduzione al 2% del tasso di interesse sui prestiti.

La legge 8 agosto 1991 n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzione della Direzione generale degli istituti stessi), con l'art. 4 secondo comma dispose che dal 1° settembre 1991 "l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorchè l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali".

L'art. 5 punto 7 dispose: "Le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11.4.1955 n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico e agli enti morali, di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 dell'art. 39², le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato art. 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge" (26 febbraio 1992).

² - Facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali, alle Regioni di iscrizione alla CPDEL.

Il Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 4028 del 25 ottobre 1991 ha disposto l'iscrizione del personale dell'Istituto alla Casa per le pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.). Il Ministero della Università, di concerto con il Ministero dell'industria, con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro, con decreto in data 20 dicembre 1993 ha approvato la deliberazione.

Il decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizione fiscali), con l'art. 3-ter ha disposto: "A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita a favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21^o comma 6, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato".

Detta norma è richiamata dall'art. 2 n. 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

La legge 23 ottobre 1992 n. 421, con l'art. 3 lett. v) ha delegato il Governo ad emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 13 febbraio 1993) uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, per le forme pensionistiche complementari.

Il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 (emanato oltre il termine della delega scaduta il 13.2.1993) con l'art. 13 punto 2, ha statuito che "l'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR".

Con l'art. 18 punto 9 il citato decreto legislativo n. 124/1993 ha inoltre statuito: "I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di

appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge". Il citato 2° comma disponeva: "I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il Consiglio Direttivo dell'INFN con Deliberazione n. 4487 del 16 luglio 1993 ha disposto:

- 1) - di iscrivere al fondo integrativo costituito presso l'Istituto, alle condizioni in atto per il personale assunto precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 70/1975, i dipendenti che ne facciano richiesta, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 70/1975, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi, giusto quanto disposto dall'art. 18 punto 9 del Decreto legislativo n. 124/1993;
- 2) - di provvedere alla elaborazione di aggiornati criteri attuariali da approvarsi con decreto del Min. del lavoro di concerto col Ministero del tesoro, al fine di determinare l'onere economico a totale carico dei dipendenti, derivante dalla facoltà di riscatto di cui al punto 1;
- 3) - di porre a carico del bilancio di previsione 1993 la spesa relativa all'attuazione del punto 1, valutata in Lire 3.950.000.000.

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 4648 del 28 gennaio 1994 sono stati iscritti alla C.P.D.E.L. i dipendenti assunti dopo la legge n. 70 del 1975.

Il 24 settembre 1994, con una nuova convenzione tra l'I.N.A. e l'I.N.F.N sono stati migliorati i rendimenti della collettiva.

In base alle determinazioni del Ministero del Tesoro espresse con nota 22.6.1995 Div. IV prot. 147072 e alla nota del MURST del 25.10.1995 n. 1777/C/10.0 l'Istituto veniva invitato a rideliberare quanto deciso con delibera 4487 del 16.7.1993 adeguandolo alle prescrizioni della legge 124/1993 ai fini del rispetto del limite massimo di contribuzione a carico dell'Ente nei limiti del 10%.

L'INFN ha controdedotto con una nota del 12.12.1995 prot. 029583.

Dopo la sospensiva adottata dall'INFN con deliberazione n. 5317 del 23.2.1996, e a seguito dell'entrata in vigore (8.10.1996) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale appartenente al livello dal IV al X, e in particolare dell'art. 53 che ha sancito la legittimità del trattamento integrativo, l'INFN, per il personale citato, con deliberazione n. 5549 del 25.10.1996 ha riattivato il trattamento, dandone comunicazione al Ministero del Tesoro e al MURST.